



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente

Trento, 21 aprile 2009
Prot. n. 1066 /Inter/AS-as

**Preg.mo Signor
Cons. Roberto Bombarda
Gruppo Verdi e Democratici del Trentino
SEDE**

**e, p.c. Preg.mo Signor
Giovanni Kessler
Presidente del Consiglio Provinciale
SEDE**

Oggetto: interrogazione n. 216

Con riferimento ai quesiti posti nell'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue.

Quesito 1

L'accorpamento della Soprintendenza per i beni archeologici alla Soprintendenza per i beni librari ed archivistici che ha dato luogo alla nuova "Soprintendenza per i beni librari e archeologici" è stato disposto con il decreto del Presidente della Provincia n. 3-5/Leg. di data 26 gennaio 2009 in una logica di carattere organizzativo volta a concentrare in unità operative di dimensioni maggiori quelle di piccole dimensioni, salve motivate eccezioni, allo scopo di ottenere sinergie nell'utilizzo delle risorse umane e delle relative professionalità. Si tratta di un percorso iniziato a seguito di specifico intervento normativo che imponeva la riduzione a 60 dei servizi provinciali e che si è caratterizzato appunto in una forte crescita della dimensione quantitativa media delle strutture organizzative di secondo livello. Sotto il profilo giuridico tale scelta è del tutto legittima posto che l'assetto delle strutture organizzative di secondo livello è disposto dalla Giunta provinciale mediante regolamento di organizzazione. Il fatto che le Soprintendenze fossero al tempo istituite con legge provinciale non preclude il successivo intervento regolamentare come è avvenuto anche in regime di vigenza della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), situazione che vedeva ogni servizio originariamente istituito esclusivamente con legge provinciale (vedi allegato C alla l.p. 12/1983).

Peraltro anche la stessa legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di beni culturali) all'articolo 2 specifica che:

“1. L'organizzazione delle funzioni in materia di tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ivi compresi i beni demo-etno-antropologici, archeologico, archivistico e librario è disciplinata dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), e dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

2. Per i fini di cui al comma 1 è istituito il dipartimento beni e attività culturali, che comprende tra le strutture a livello di servizio, oltre a quelle competenti in materia di attività culturali, le seguenti soprintendenze:

- a) soprintendenza per i beni storici-artistici;*
- b) soprintendenza per i beni archeologici;*
- c) soprintendenza per i beni architettonici;*
- d) soprintendenza per i beni librari e archivistici.*

3. Nello svolgimento della propria attività le strutture di cui al presente articolo assicurano il necessario coordinamento attraverso il metodo dell'interdisciplinarietà; a tal fine il dipartimento di cui al comma 2 assume tutte le iniziative necessarie anche attraverso apposite direttive.

4. Fino alla nomina dei dirigenti delle soprintendenze di cui al comma 2, le funzioni attribuite ai medesimi sono svolte, per quanto di competenza, dai dirigenti i servizi beni culturali e beni librari e archivistici.”

Come si può notare al comma 1 è fatto riferimento alla l.p.12/1983 che allora disciplinava la costituzione dei servizi provinciali (oggi la disciplina è recata dalla l.p. 16 giugno 2006, n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”) e al comma 2 vi è l'equiparazione delle soprintendenze ai servizi.

Inoltre il riferimento alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) operato al comma 1, consente il richiamo all'applicazione dell'allora vigente articolo 65 che disciplinava la possibilità di modificare, con appositi regolamenti, le competenze dei servizi o delle strutture ad essi equiparate anche pervenendo all'accorpamento o alla soppressione degli stessi. Disposizione quest'ultima, poi abrogata dalla l.p. 3/2006 che ha appunto affidato esclusivamente a regolamenti della Giunta l'assetto organizzativo provinciale.

Quesito 2

Appurata quindi la legittimità dell'accorpamento delle soprintendenze operato con regolamento di organizzazione, non si ritiene di dover modificare la legge n. 1 del 2003. Si conviene peraltro sull'opportunità di intervenire su detta legge provinciale per riportarne i contenuti ad un quadro coerente con quanto previsto dalla l.p. 3/2006.

Quesito 3

Per quanto riguarda la motivazione inserita nella delibera che approva il regolamento di organizzazione, va da sé che la stessa ha come riferimento l'intero contenuto del regolamento di organizzazione e non lo specifico intervento relativo alle soprintendenze. Come precisato in risposta al primo quesito si ribadisce che l'intervento sulle soprintendenze rientra in una logica organizzativa già perseguita che vede nella creazione di strutture di dimensione significativa la via per razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane e professionali. Per inciso, si segnala che la creazione delle quattro soprintendenze in luogo dei preesistenti due servizi in questi anni ha determinato all'interno delle soprintendenze difficoltà legate alla disponibilità di figure professionali cosiddette "di sistema" (funzioni generali, contabilità, supporto giuridico, supporto informatico ecc.).

Quesito 4

Non si ritiene che sussistano motivazioni che possano determinare una revisione della decisione presa. D'altro canto non si esclude che in futuro sopravvenute esigenze organizzative, anche per ragioni che coinvolgono enti che interagiscono nel settore dei beni culturali, possano portare ad una rivisitazione ulteriore dell'attuale assetto.

In conclusione preme far presente che l'accorpamento della Soprintendenza per i beni archeologici non presuppone in alcun modo il depauperamento del settore della tutela dei beni archeologici. A maggior ragione se si considera che l'organizzazione delle strutture non è il fine, ma bensì il mezzo per realizzare al meglio le attività. Estremamente importanti sono i compiti che le strutture sono chiamate a realizzare e la qualità delle risorse umane ad esse addette e la nuova Soprintendenza eserciterà i compiti e perseguirà gli obiettivi assegnati con il massimo impegno e nell'interesse pubblico come hanno sempre fatto le strutture che l'hanno preceduta. Infine, pare opportuno sottolineare come la recente istituzione dell'Ufficio beni archeologici vada nel senso del dare visibilità esterna al settore e continuità organizzativa alle attività realizzate.

Distinti saluti.

- Lorenzo Dellai -

